

1.5
2 OTT. 2003



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 429 del 26 SET. 2003

Oggetto: Rideterminazione ed adeguamento compensi relativi alla presenza dei componenti nella Commissione Provinciale per l'Impiego, in quella per il Collocamento Obbligatorio e del Comitato Tecnico - Commissione Provinciale Emersione pagamento gettone presenza ai componenti.

L'anno duemilatre il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~ ^{IL VICE SEGRETARIO GENERALE}
(Dott. Sergio MUOLLO)
L'ASSESSORE PROPONENTE Ing. Pompilio Forgione

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Politiche del Lavoro istruita dal Dr. Luigi Pescitelli qui di seguito trascritta:

Premesso che la misura del gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione Provinciale per l'Impiego, di quella per il Collocamento Obbligatorio e del Comitato Tecnico è fissato in € 13,43 lorde giornaliere (£ 26.000) in base al Decreto Ministeriale del 28.7.1987, in attuazione dell'art.6 della Legge 56/87;

Atteso che l'art.6 della Legge 56/87 è stato abrogato con il D.P.R. 19.12.2002 n.297;

Considerato che, a seguito dell'abrogazione dell'art.6 della legge 56/87 è venuto meno il presupposto di legge che regola la corresponsione dei gettoni di presenza dei componenti delle Commissioni le cui competenze sono state trasferite alle Province dal Decreto Legislativo 23.12.97 n.469;

Considerato che la Legge Regionale 14/98, istitutiva della Commissione Provinciale per l'Impiego, all'art.12, ha previsto solo la sua composizione;

Ritenuto che, in ogni caso, è necessario corrispondere ai componenti degli Organi Collegiali un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori delle Commissioni;

Considerato che l'importo dei gettoni di presenza può essere quantificato in modo congruo in €50,00 per ogni presenza, secondo le modalità di cui all'art.13 del vigente Regolamento della Commissione stessa;

Ritenuto che l'adeguamento può avvenire con decorrenza 01.01.2003;

Considerato, inoltre, che si rende necessario estendere il beneficio della corresponsione del gettone di presenza anche in favore dei componenti della Commissione Provinciale per l'Emersione del lavoro non regolare, prevista dalla Legge 448/98 art.78 comma 4, nominata con Decreto del Presidente della Provincia n.9826 del 5.04.2001;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro
Dr. Luigi Meleca

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. *nei limiti dello stanziamento*

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Sergio MUOLLO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNI CONTABILE
CAP. _____ PROG. N. _____

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore Ing. Pompilio Forgiione

DELIBERA

Stabilire che l'importo del gettone per i componenti delle Commissioni in premessa specificata viene fissato in € 50,00 per ogni presenza;

Rideterminare ed adeguare con decorrenza 01.01.2003 i gettoni di presenza dei componenti della Commissione Provinciale per l'Impiego, di quella per il Collocamento Obbligatorio e del Comitato Tecnico;

Estendere la corresponsione e liquidazione del gettone di presenza anche ai componenti della Commissione Provinciale per l'emersione del lavoro non regolare, nominata con Decreto del Presidente della Provincia n.9826 del 05.04.2001;

Dare atto che per quanto riguarda la Commissione Provinciale per l'emersione del lavoro non regolare il gettone di presenza verrà liquidato in € 13,43 per le sedute che si sono tenute fino al 31.12.2002 e quindi in € 50,00 per quelle che si sono svolte a decorrere dall'01.01.2003;

Autorizzare il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro a dare esecuzione alla presente delibera ed in particolare per l'adeguamento dei gettoni già liquidati per il periodo 1/1/2003 - 31/7/2003;

Dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel cap. 10922 del corrente bilancio.

Stabilire che verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

N. 649

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO **2 OTT. 2003**

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Ianneffa)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **2 OTT. 2003** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

21 OTT. 2003

li **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno **21 OTT. 2003**

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

21 OTT. 2003

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per

- SETTORE Politiche Lavoro il 8952 prot. n. _____
- SETTORE Risorse e Ct il 6.10.03 prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- ← Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- ⊗ Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Es. 8834
24.10.03



PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

SP2
3-10.03

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE DEL LAVORO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI CONTI
- AL PRESIDENTE NUCLEO
VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 429 DEL 26 SETTEMBRE 2003 AD OGGETTO:
"RIDETERMINAZIONE ED ADEGUAMENTO COMPENSI COMMUNI
PROV.LI IMPIEGO, COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, COMITATO
TECNICO, EMERSIONE LAVORO - PAGAMENTO GETTONE
PRESENZA"**

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto della delibere, indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

- Dr. ssa Alfonsina COLARUSSO -

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno N. 8252
del 6 OTT. 2003

Legge Regionale del 13 agosto 1998, n.14

Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Impiego

OK

Nota all'art. 7

Il testo degli artt. 15 e 16 della L.R. 26/1/87 n. 9 recante «Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale» è il seguente:

15. Sanzioni per mancanza documento di viaggio. 1. I viaggiatori delle linee di competenza regionale e comunale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido; sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 15 volte il prezzo evaso e comunque non inferiore alle 15 mila lire oltre le spese di notificazione.

2. L'utente ha diritto all'oblazione pagando oltre al prezzo del biglietto evaso, una somma pari al terzo della sanzione amministrativa prevista dal comma precedente e non inferiore alle lire 10.000 (diecimila) ed alle spese di eventuale notificazione.

3. Il pagamento dell'oblazione può avvenire immediatamente e comunque non oltre il sessantesimo giorno della contestazione o, se questa non vi è stata, dalla data della notificazione.

16. Accertamento. 1. All'accertamento delle irregolarità si provvede da parte delle imprese concessionarie mediante gli agenti addetti all'esercizio.

2. Spetta al concessionario il prezzo del biglietto evaso, della sanzione amministrativa e delle altre eventuali spese sostenute.

3. Allo scopritore compete un premio pari al 25% della sanzione amministrativa di cui al precedente articolo 15.

LEGGE REGIONALE del 13 agosto 1998 n. 14.

«Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego».

IL CONSIGLIO REGIONALE

l'ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1

TITOLO PRIMO

Principi Generali

ART. 1

Finalità

1. La Regione Campania, in conformità agli indirizzi della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e alle disposizioni del Decreto legislativo del 23 dicembre 1997 n. 469 disciplina le funzioni proprie e delegate riferite alle politiche per il lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

2. La Regione, in attuazione delle politiche occupazionali approvate dagli organi di Governo nazionale e Comunitario per il Mezzogiorno, adeguerà entro sei mesi dalla emanazione di tali provvedimenti, le proprie strutture previste dalla presente Legge e le funzioni ed i compiti dell'Agenzia per il lavoro di cui agli articoli 6 e 7 ed eventualmente ne integrerà gli organismi.

ART. 2

Enti e funzioni

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

2. La Regione cura il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea.

3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al Collocamento ed ai Centri per l'Impiego, che svolgeranno i nuovi servizi relativi all'orientamento e alla formazione al lavoro.

4. L'Ente pubblico regionale denominato «Agenzia della Campania per il Lavoro» disciplinato al Titolo terzo, esercita le funzioni amministrative, di supporto, qualificazione, organizzazione, assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politiche per il lavoro, nonché le ulteriori funzioni ed attività previste dall'art. 6 e dagli atti di pianificazione regionale.

5. Le Amministrazioni Provinciali possono, d'intesa con gli altri Enti Locali, individuare forme e tipologie organizzative per il più ampio espletamento delle attività dei Centri per l'Impiego.

TITOLO SECONDO:

Plani di Attività

ART. 3

Piano annuale e triennale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta

OK

regionale, sentiti i pareri della Commissione Regionale per il Lavoro e del Comitato Istituzionale Regionale, approva il piano annuale e triennale per le politiche del lavoro e, per le politiche formative, entro il 30 giugno, provvedendo, in particolare, le modalità di integrazione a le stesse e le politiche in materia di istruzione.

Il piano triennale individua gli obiettivi, le priorità, le linee di intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonché determina i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Il piano annuale individua i corsi di formazione, le risorse finanziarie e i soggetti attuatori.

TITOLO TERZO:

Organismi Regionali ed Agenzia della Campania per il Lavoro

ART. 4.

Commissione Regionale per il Lavoro

1. Presso la Regione è istituita la Commissione Regionale per il Lavoro, di seguito denominata Commissione, come sede di concertazione, di progettazione di proposte, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione professionale di competenza regionale.

2. Sugli atti relativi al piano triennale ed annuale, di cui all'art. 3 ed al piano di attività dell'Agenzia della Campania per il Lavoro di cui all'art. 6, la Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta obbligatoria di parere. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. La Commissione esprime il proprio parere anche in merito ai criteri di definizione degli standards qualitativi in materia di erogazione, monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro.

3. La Commissione è composta da:

- a) L'Assessore regionale alle politiche per il lavoro con funzioni di Presidente;
- b) Un Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
- c) Sei rappresentanti designati dalle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, secondo i criteri della normativa nazionale vigente in materia;
- d) Sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro dei Settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazione;
- e) Due Consiglieri regionali: uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio regionale;

4. I soggetti di cui alle lett. c) e d) provvedono a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli indicati come effettivi. I componenti supplenti parteciperanno solo in assenza di quelli effettivi.

5. Alle riunioni della Commissione regionale per il lavoro partecipano senza diritto di voto:

- a) I Presidenti delle Commissioni Provinciali per il Lavoro;
- b) Il Dirigente del Settore Regionale delle politiche per il lavoro;
- c) Il Dirigente del Settore Regionale alla formazione professionale;
- d) Il Direttore dell'Agenzia della Campania per il lavoro;
- e) Il Direttore Regionale dell'INPS;
- f) Il Sovrintendente scolastico regionale.

6. La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche del lavoro e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune Organizzazioni non impedisce la costituzione, purché le designazioni siano in numero non inferiore ai due terzi.

7. Le adunanze sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti previsti.

8. Il funzionamento della commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla stessa.

9. Le funzioni ed i compiti della precedente Commissione regionale per l'Impiego, conseguentemente alla sua soppressione, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1977 n. 469, sono trasferite alla Commissione regionale per il Lavoro.

ART. 5

Comitato Istituzionale Regionale

1. Presso la Regione è istituito il Comitato Istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, con il compito di realizzare l'integrazione tra le politiche per il lavoro, la formazione professionale ed il territorio nell'ambito dei servizi ed attività disciplinati dalla presente legge.

Localizza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i centri per l'impiego ed i relativi servizi, nonché il loro assetto organizzativo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) L'Assessore regionale alle politiche per il lavoro con funzioni di Presidente
- b) I Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro Assessori delegati;
- c) I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o loro Assessori delegati;
- d) Il Presidente ANCI regionale;
- e) Il presidente dell'UNCEM regionale;
- f) Un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) il Sovrintendente regionale scolastico;
- h) Un rappresentante della conferenza dei Rettori delle Università presenti sul territorio regionale.

Comitato Istituzionale regionale
di voto:

del Settore delle politiche per il
Segretario;

del Settore regionale per le politiche

Agente del Settore formazione professionale.

Il Comitato è nominato con Decreto del Presidenza della Giunta regionale, previa delibera della stessa Giunta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato in apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso. Il Direttore dell'Agenzia della Campania per il lavoro, di norma, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato.

ART. 6

Agenzia della Campania per il Lavoro

È istituita l'Agenzia della Campania per il Lavoro, seguita denominata Agenzia, con sede a Napoli, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, il cui Statuto è predisposto dalla Giunta regionale, sentito la Commissione di cui all'art. 4 e il Comitato Istituzionale di cui all'art. 5, ed approvato dal Consiglio regionale.

2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione regionale e sono sottoposte a vigilanza da parte della Giunta regionale.

3. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) Gestione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e delle informazioni provenienti dai servizi e dalle fonti secondarie, l'elaborazione dei dati e dalle informazioni, la promozione e la realizzazione di ricerche e studi, la diffusione dei risultati;

b) Progettazione e supporto tecnico nella programmazione e attuazione degli interventi di politica del lavoro e della formazione, osservatorio del mercato del lavoro, monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;

c) Assistenza tecnica alle Province per la progettazione e valutazione dei programmi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro;

d) Qualificazione dei servizi all'impiego, in particolare attraverso attività di supporto tecnico e metodologico, di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione;

e) Monitoraggio e valutazione dei servizi all'impiego degli interventi di politica del lavoro, ivi compresi gli interventi formativi attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolti nei Centri per l'impiego da altri soggetti incaricati e attraverso l'iniziativa diretta in assenza delle suddette attività;

OK
f) Gestione del sistema informativo regionale sul lavoro secondo gli standards nazionali o le specificità locali;

g) Attività volte al sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria, del lavoro autonomo o associato, della cooperazione sociale, dell'autolimpiego, dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche in collaborazione con Enti e società a capitale pubblico o privato che operino in Campania, con programmi volti a creare, incrementare e qualificare l'occupazione, attraverso la realizzazione di strumenti per l'occupazione nazionale e regionale, nonché di società miste;

h) Contrastare il lavoro minorile e illegale e tendere ad un superamento del lavoro precario attraverso il monitoraggio e la quantificazione dei settori interessati;

i) Favorire gli impieghi secondo le finalità e le modalità previste dalle contrattazioni nazionali di settore.

ART. 7

Organi dell'Agenzia

Sono Organi dell'Agenzia:

— Il Direttore Generale

— Il Collegio dei Revisori dei Conti

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale. Lo stesso viene scelto dall'apposito Albo regionale istituito presso l'Assessorato al lavoro. All'Albo regionale si accede mediante bando pubblico. I requisiti per l'accesso all'Albo sono:

a) Diploma di Laurea;

b) Comprovata professionalità con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, private o pubbliche.

2. Compiti e funzioni del Direttore Generale:

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della rispondenza della gestione stessa agli atti regionali di indirizzo, pianificazione e coordinamento nonché alle indicazioni del Comitato Istituzionale regionale;

— Il Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;

— Provvede all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali;

— Provvede all'adozione del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale;

— Provvede all'adozione del programma annuale di

attività o a quant'altro previsto dalle vigenti normative anche statutarie.

3. Al Direttore Generale, assunto con contratto quinquennale, viene applicato il trattamento economico pari e non oltre i due terzi di quello previsto per i Direttori Generali della A.S.L. di massima dimensione.

4. In caso di vacanza di carica la Giunta deve provvedere alla nomina entro e non oltre i trenta giorni: trascorso tale termine provvede il Consiglio nella prima seduta utile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. È composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale, secondo la normativa regionale vigente tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo della gestione contabile dell'Agenzia ed in particolare esprime il parere sulla conformità del Bilancio preventivo e del Rendiconto Generale a norma di legge.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce ogni trimestre al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3. Trasmette altresì al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale alle politiche per il lavoro una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile dell'Agenzia.

5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete un compenso annuo secondo la normativa vigente, nonché il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i Dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal Comune in cui ha sede l'Agenzia.

ART. 8

Vigilanza e controllo

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'Agenzia ed in particolare:

a) emana direttive per la gestione dell'Agenzia al fine di garantire la conformità agli atti di indirizzo, pianificazione, e coordinamento della Regione e alle indicazioni del Comitato;

b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti fondamentali da parte del Direttore Generale, previo invito a provvedere entro dieci giorni.

ART. 9

Bilancio di previsione e Rendiconto generale

1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto generale adottati dal Direttore Generale, corredati dai pareri del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati e il Giunta regionale e dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

2. I relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione sono approvati dal Consiglio regionale.

ART. 10

Personale dell'Agenzia

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, sentito il Direttore Generale, il Comitato Istituzionale e le Organizzazioni Sindacali, l'organizzazione dell'Agenzia, la pianta organica del personale suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali vigenti.

2. Il personale già in servizio presso l'Agenzia Regionale per l'Impiego della Campania con contratto di diritto privato in scadenza al 31 dicembre 1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1999, nelle more della definizione della pianta organica e dell'espletamento dei relativi concorsi.

3. Per l'espletamento delle funzioni l'Agenzia può avvalersi di personale inquadrato nei ruoli della Giunta regionale o trasferito da altre Amministrazioni Pubbliche per effetto dell'attuazione del D.Lgs. 112/98 e successive modifiche, con profili professionali previsti dalla pianta organica e nei limiti dei posti ivi previsti al comma 1 e degli stanziamenti di Bilancio.

4. Il trattamento giuridico, economico, è di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia e regolato dalle disposizioni in vigore per i dipendenti regionali.

TITOLO IV

PROVINCE

ART. 11

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro, le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, così come specificato nell'art. 2 comma 1, e art. 4 - lettere e), g) del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.

2. Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Campania, previa delibera di Giunta approvata dal Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 469/97, disciplina, con le modalità del comma successivo, il progressivo trasferimento agli Enti Locali del personale, dei beni e delle risorse relativi all'esercizio delle

OK

funzioni in materia di formazione ed orientamento professionale.

3. Tale trasferimento, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione, verrà attuato sentiti gli Organismi Istituzionali, di cui agli articoli 5, e 6, previa consultazione sindacale per quanto inerisce i criteri e le modalità riguardanti la mobilità del personale.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 469/97, istituisce la Commissione Provinciale per il Lavoro.

5. Le Province, sentita la Commissione Provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri Enti Locali.

6. Le Province, al fine di migliorare la qualità degli interventi in relazione alle situazioni ed alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare, nel quadro delle procedure amministrative a garanzia dell'evidenza pubblica, specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private secondo i criteri generali indicati dalla Commissione, di cui all'art. 4 della presente legge.

ART. 12

Commissione Provinciale per l'impiego

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 è istituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale sede concertativa di proposte, consultazione e verifica delle politiche del lavoro, promosse dalla Giunta regionale e provinciale.

La Commissione è così composta:

- Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con funzione di Presidente;
- N. 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- N. 6 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni;
- N. 1 Consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125;
- N. 1 Ispettore Medico del Lavoro;
- N. 2 Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio provinciale;
- N. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro;
- Il Provveditore agli studi o suo delegato.

2. I componenti della Commissione provinciale, designati dalle rispettive associazioni di appartenenza

o dalle Istituzioni, sono nominati con decreto del Prefetto della Provincia.

3. Il funzionamento della Commissione sarà disciplinato con regolamento approvato dalla stessa, che dovrà prevedere le modalità di partecipazione delle categorie protette o svantaggiate.

TITOLO QUINTO

Sistema Regionale per l'Impiego

ART. 13

Centri per l'impiego

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i pareri della Commissione e del Comitato a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini provinciali per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art. 4 - comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 469/97, e delle esigenze socio-geografiche di utenza.

2. I Centri per l'impiego sono strutture dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali di produzione ed offerta di servizi amministrativi e reali alle persone, alle imprese e ad altri soggetti giuridici pubblici o privati in materia di lavoro, in particolare di servizi di base per l'avvio al lavoro e ai dispositivi per l'accesso all'occupazione. Le attività sono specificate nell'art. 14, comma 1, della presente legge.

3. Al fine di assicurare una effettiva sinergia finalizzata alla promozione di occasioni di lavoro, i Centri per l'impiego costituiscono le strutture di base per la programmazione e l'attuazione degli interventi di formazione ed orientamento professionale previsti dai piani regionali annuali e pluriennali.

ART. 14

Servizi per l'impiego

1. Le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 469/97, nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art. 11 della presente legge, promuovono, attraverso i Centri per l'impiego, l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) informazione, con accesso alle reti telematiche ed alle fonti di settori regionali e nazionali;
- b) certificazione necessaria per esercitare un'attività lavorativa, accesso al lavoro, assunzione lavoratori, inserimento in percorsi formativi o in dispositivi di sostegno all'occupazione;
- c) informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro;
- d) intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- e) promozione e assistenza tecnica operativa per la realizzazione dei dispositivi di sostegno all'occupazione.

OK

e dei progetti specifici finalizzati all'inserimento lavorativo;

o) monti scaglio dei dispositivi di sostegno all'occupazione;

g) attività per l'orientamento in collegamento con le istituzioni scolastiche e i Comuni mediante l'elaborazione di progetti mirati;

h) collegamento in rete con l'Agenzia Regionale per il Lavoro.

2. Le Province possono stipulare convenzioni con altre strutture di servizi, pubbliche o private, operanti nel territorio provinciale, al fine di omogeneizzare gli standards di intervento, nel quadro delle procedure amministrative a garanzia dell'evidenza pubblica.

ART. 15

Personale

Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1. Il personale del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 - lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97 è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite.

2. Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione che sono parte integrante del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97.

3. Per il personale in servizio presso l'Agenzia vale quanto assunto dall'art. 10 della presente legge.

4. Il personale impegnato, sia nell'Agenzia Regionale per il Lavoro, sia nei Centri per l'impiego e negli altri servizi territoriali, parteciperà preventivamente alle attività di riqualificazione e di agglomeramento realizzate alla base di programmi definiti dalla Giunta regionale finanziati con le apposite risorse trasferite dal Ministero del Lavoro alla Regione e con specifiche risorse della regione e dell'Unione Europea.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel seguente modo:

a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97;

b) mediante l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Campania.

ART. 17

Il Direttore dell'Agenzia Regionale dell'impiego o un Dirigente della Regione svolgerà compiti e funzioni del Direttore Generale, fino alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Campana per il lavoro, così come previsto dall'art. 7 della presente legge.

ART. 18

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che sono in contrasto con la presente legge.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 agosto 1998

Rastrelli

NOTE

Nota all'art. 1

La legge 15/3/97 n. 59 reca norme in materia di:

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Il decreto legislativo 23/12/97 n. 469 reca norme in materia di:

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nota all'art. 2

Il testo dell'art. 2 del già citato decreto legislativo 23/12/97 n. 469 è il seguente:

«Art. 2 - Funzioni e compiti conferiti - 1) Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;

avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti centrali degli enti pubblici;

preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

n) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2) Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) programmazione e coordinamento di iniziative e ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reinserimento dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Nota all'art. 4

La legge 10/4/91 n. 125 reca disposizioni concernenti:

«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

Il testo dell'art. 5 del già citato decreto legislativo 23/12/97 n. 469 è il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'impiego - 1. La Commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione

di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).

Nota all'art. 7

Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27/1/92 n. 28 recante norme in materia di:

Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili è il seguente.

«Art. 1 - Registro dei revisori contabili. - È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Nota all'art. 9

La L.R. 27/7/78 n. 20 reca norme in materia di «Ordinamento contabile della Regione Campania».

Nota all'art. 10

Il decreto legislativo 31/3/98 n. 112 reca norme concernenti:

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato delle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nota all'art. 11

Relativamente all'art. 2 del citato decreto legislativo 23/12/97 n. 469 vedasi quanto riportato nella nota all'art. 2.

Il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 23/12/97 n. 469 è il seguente:

«Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego. - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinate, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), del 2 legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, al fine della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competen-

za regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di partito nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

Il testo dell'art. 6 del citato legislativo 23/12/97 n. 469 è il seguente:

«Art. 6 - Soppressione di organi collegiali. - 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;

c) inserimento del consigliere di partito;

d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera colata;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 1, lettera i), garantisce all'interno della commissione la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori, datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'ispettore medico del lavoro.»

Nota all'art. 12

Relativamente all'art. 6 del citato decreto legislativo 23/12/97 n. 469 vedasi quanto riportato nell'art. 11.

Relativamente alla L. 10/4/91 n. 125 vedasi all'art. 4.

Nota all'art. 13

Relativamente al testo dell'art. 4 del citato legislativo 469/97 vedasi quanto riportato nell'art. 11.

Nota all'art. 14

Relativamente al testo dell'art. 2 del citato legislativo 469/97 vedasi quanto riportato nell'art. 2.

Nota all'art. 15

Il testo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 469/97 è il seguente:

«Art. 7 - Personale - 1: Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 9, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sealtite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento: la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.

2.-8. omissis».

Nota all'art. 16

Il testo del comma 8 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 469/97 è il seguente:

«Art. 7 - Personale - 8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.»

LEGGE REGIONALE - 13 agosto 1998, n. 15.

«Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1994».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

I residui attivi provenienti dal capitolo 688 del bilancio per l'anno finanziario 1993 concernenti: "Fondi per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale (articolo 6 Legge 29 maggio 1982, n. 308)" determinati in lire 229.100.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 688, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.

ART. 2

I residui attivi provenienti dal capitolo 740 del bilancio per l'anno finanziario 1992 concernenti: "Fondo per la realizzazione del sistema informativo nazionale ambientale per la Regione Campania - Legge 28 agosto 1989, n. 305" determinati in lire 12.500.000.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 740, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.

ART. 3

I residui attivi provenienti dal capitolo 393 del bilancio per l'anno finanziario 1989 concernenti: "Fondo per opere di consolidamento e di ripristino, ex art. 1 Legge 28 ottobre 1986, n. 730" determinati in lire 5.587.240.867 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1993, non riportati nel bilancio 1994, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 701/8, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio approvato con L.R. 13 giugno 1994, n. 18.

ART. 4

I residui attivi provenienti dal capitolo 393 del bilancio per l'anno finanziario 1990 concernenti: "Fondo per opere di consolidamento e di ripristino, ex art.



PROVINCIA di BENEVENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Impiego (CPI), istituita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1997 n° 469, come recepito dall'art. 12 della Legge 13 agosto 1998 n° 14 della Regione Campania

TITOLO I: COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

Articolo 1

(Funzioni)

Alla Commissione Provinciale per l'Impiego, quale organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro della Provincia di Benevento, sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolge le funzioni ed i compiti precedentemente attribuiti alle Commissioni indicate al II comma dell'art.6 del D. Lgs. 469/97, nonché i compiti di cui all'art. 14 della L.R. 14 del 13 agosto 1998.
- esercita la funzione di concertazione e di consultazione nella definizione di obiettivi e interventi previsti in materia di collocamento, servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro, nonché di formazione professionale.
- sovrintende all'attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 anche al fine di raccordare gli interventi in materia di collocamento mirato dei disabili con gli interventi di politica del lavoro.

Articolo 2

(Composizione)

Sono componenti della Commissione:

- L'Assessore al Lavoro della Provincia di Benevento (con funzioni di Presidente);
- n° 2 Consiglieri Provinciali;
- n° 1 rappresentante del Ministero del Lavoro;
- n° 1 rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- n° 1 Ispettore Medico del Lavoro;
- n° 1 Consigliere di Parità;
- n° 6 rappresentanti delle Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative;
- n° 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto:

- il Dirigente del Settore Politiche per il Lavoro o suo delegato;
- n° 2 Funzionari del Settore Politiche per il Lavoro, di cui uno in qualità di Segretario verbalizzante;
- Esperto in materia di Impiego e Stabilizzazione del Lavoro.

Articolo 3

(Componenti supplenti)

- In caso di assenza dei titolari per l'arco dell'intera durata dei lavori di una seduta della Commissione, i rispettivi supplenti ne subentrano nella titolarità, per quella seduta, a tutti gli effetti.

Articolo 4

(Attività)

- La Commissione, salvo che per giustificati motivi, si riunisce almeno una volta al mese, l'1° Venerdì del mese, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- La Commissione opera a livello collegiale e decide a maggioranza semplice tra gli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- I provvedimenti sono adottati con atti deliberativi e sono vincolanti, ai sensi di legge, per gli organismi collegati.
- Per le attività inerenti il Collocamento Obbligatorio (Legge 68/99), è appositamente istituita la Commissione per il collocamento obbligatorio di cui al successivo titolo II.
- Per talune specifiche attività, ad eccezione di quelle previste al precedente comma, la Commissione può costituire apposite Sottocommissioni, anche a carattere monotematico, fissandone composizione, funzioni e durata.

TITOLO II: COMMISSIONE PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Articolo 5

(Funzioni)

E' istituita la Commissione per il Collocamento mirato dei disabili, che:

- svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio, nonché ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili previsto dalla normativa vigente delegato dalla Commissione Provinciale per l'Impiego;
- elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
- sovrintende all'attività del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6

(Composizione)

Sono componenti della Commissione del collocamento obbligatorio tutti i rappresentanti della Commissione Provinciale per l'Impiego nonché un rappresentante per ogni categoria protetta.

Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto:

- un Funzionario del Settore Politiche del Lavoro - Collocamento Disabili-, in qualità di Segretario;
- Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro o suo delegato;

Per i rappresentanti delle categorie protette, la nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Benevento.

Articolo 7

(Attività)

- La Commissione, salvo che per giustificati motivi, si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- La Commissione opera a livello collegiale e decide a maggioranza semplice tra gli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- I provvedimenti sono adottati con determinazioni da sottoporre all'approvazione della Commissione Provinciale (CPI).

Articolo 8

(Comitato Tecnico)

E' istituito il Comitato Tecnico per il Collocamento mirato dei disabili a sensi dell'art.6 comma 2-b) della legge n° 68 del 12 marzo 1999. Il Comitato Tecnico così composto:

- il Presidente della CPI, con funzioni di Presidente del Comitato;
- Dirigente/Funzionario del Settore Politiche del Lavoro o suo delegato;
- un medico legale;
- un medico del lavoro;
- esperto in Politiche Sociali connessi ai temi del lavoro;
- un Neuro- Psichiatra.
- Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente degli Uffici competenti della Provincia;

I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta Provinciale di Benevento.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- valutazione delle residue capacità lavorative;
- definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento
- predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
- ogni altro compito attribuito dalla Legge 12 marzo 1999 n° 68 e dai provvedimenti di attuazione.

Articolo 9

(Attività Comitato Tecnico)

- Il Comitato, salvo che per i giustificati motivi, si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- I Comitato opera a livello collegiale e decide a maggioranza semplice tra gli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Per ogni riunione, il Comitato redige un verbale delle attività che sottopone, per approvazione, alla Commissione per il Collocamento Obbligatorio.

TITOLO III: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 10

(Ufficio di Presidenza)

- Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissando la data e l'ordine del giorno.
- La convocazione dei componenti (titolari) viene effettuata con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, anche a mezzo fax. In casi eccezionali, la convocazione può avvenire con 48 ore di preavviso.
- In caso di impedimento e/o assenza, il Presidente delega un componente con funzioni di Vice Presidente.

Articolo 11

(Riunioni)

- Le riunioni si ritengono valide quando nella seduta intervenga il numero legale costituito dalla metà più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, dei rispettivi supplenti.
- Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di un'ora dall'orario indicato nella convocazione, il Presidente scioglie la seduta.
- I componenti effettivi che non partecipano a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo e senza farsi sostituire dal supplente, decadono dall'incarico.
- Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Eventuali argomenti aggiuntivi, su questioni a carattere d'urgenza, possono essere trattati purché la richiesta sia presentata all'inizio della seduta e abbia il consenso unanime dei presenti.
- Nel caso di aggiornamento in prosieguo di riunione, la convocazione è notificata ai soli assenti con almeno 2 giorni utili di preavviso.

Articolo 12

(Verbali)

- Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta, nonché l'orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l'esito delle votazioni e il dispositivo delle decisioni assunte. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
- Il processo verbale è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva. Se nessun componente muove osservazioni il processo verbale si intende approvato all'unanimità

Articolo 13

(Indennità)

- Ai componenti regolarmente presenti alle riunioni dei vari organi collegiali, è riconosciuta per ciascuna seduta un'indennità (lorda) di partecipazione ai sensi dell'art. 6 della L. 56/87 e successive modificazioni.
- Ai supplenti non è riconosciuta l'indennità, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.
- La liquidazione dell'indennità avviene a cadenza trimestrale.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

- Il presente Regolamento è approvato col voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione Provinciale ed entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.
- Analogamente, qualsiasi modifica al regolamento è approvata con proposta all'O.d.G. e approvazione col voto favorevole della maggioranza dei componenti.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia.

LEGGE 23 DICEMBRE 1997, n. 451.

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Gazz. Uff. n. 302 del 30.12.1997

■ *La legge in esame prevede l'istituzione di una nuova Commissione bicamerale, interamente dedicata alle tematiche dell'infanzia, nonché di un Osservatorio nazionale dell'infanzia.*

Come previsto dall'art. 1, comma 1, infatti, la Commissione parlamentare svolge compiti di indirizzo e di controllo ai fini dell'applicazione reale ed effettiva degli accordi internazionali e delle leggi inerenti ai diritti ed allo sviluppo dei minori. Tale Commissione si compone di ben 40 membri, di cui 20 senatori e 20 deputati.

L'attività di questa Commissione consiste nella richiesta delle informazioni, dei dati e dei documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano delle problematiche inerenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Tale Commissione è tenuta a relazionare sulla propria attività almeno una volta all'anno, e può anche formulare proposte e osservazioni inerenti alla necessità di adeguamento delle leggi in vigore, in particolare per garantire la rispondenza alle normative dell'Unione europea, nonché ai diritti previsti dalla convenzione sui diritti del fanciullo.

La legge in esame istituisce anche la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebrerà il 20 novembre di ogni anno.

Viene altresì istituito dalla legge in esame l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali. Ogni due anni tale Osservatorio redige il piano nazionale di azione di interventi ai fini della tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva, con particolare priorità a favore dei programmi rivolti ai minori ed al rafforzamento dello sviluppo dell'infanzia nel mondo. È previsto anche il coordinamento di interventi con regioni ed enti locali.

Compete allo stesso Osservatorio anche la stesura, con cadenza biennale, di una relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

L'Osservatorio si avvale anche di un centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, per il cui sviluppo delle relative funzioni può avvalersi, a mezzo di apposite convenzioni, con istituti pubblici o privati specializzati proprio nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. Tale centro ha compiti di studio, elaborazione e analisi, ed è destinato a ricoprire un ruolo rilevante per l'individuazione delle future linee di indirizzo normativo e delle progettualità di intervento nel campo dei servizi sociali, riferito all'area minorile. ■

Archille Maccagnani

DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, n. 469.
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Gazz. Uff. n. 5 dell'8.1.1998

Capo I
CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:

a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2
Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio;

f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea

e) collocamento dei lavoratori a domicilio.

Art. M. L. n. 16/98

OP

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2; comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

Art. 5

Commissione regionale per l'impiego

1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).

Art. 6

Soppressione di organi collegiali

1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;

c) inserimento del consigliere di parità;

d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.

Capo III

TRASFERIMENTO RISORSE ALLE REGIONI E SOPPRESSIONE UFFICI

Art. 7

Personale

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessazione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.